COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 588

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 588

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 588

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato (3201) . 588

PRESIDENTE 588

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 588

GUARIENTO, *Relatore* 588

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) (32 02) 589

PRESIDENTE, *Relatore, ff.* 589

Autorizzazione della spesa di lire 800 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3278) 589

PRESIDENTE, *Relatore* 589, 592

BUSETTO 590

PAG.

CARADONNA 591

COTTONE 592

DEGAN 591

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 592

GAGLIARDI. 590

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BRANDI: Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali (3222) 592

PRESIDENTE, *Relatore ff.*. . . 592, 596, 597, 598, 599, 600

AMENDOLA PIETRO . . . 594, 595, 598, 599

BARONI 599

BRANDI 596

CARADONNA 595

COTTONE 593, 598

CURTI IVANO 595

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 597, 599

GUARIENTO 595

RIPAMONTI 595

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3200) 600

PRESIDENTE 600, 603, 605

BUSETTO 601, 602

PAG.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 604
DEGAN, *Relatore* 603, 604
DE PASQUALE 603
RIPAMONTI 600, 601
TODROS 601, 604

Votazione segreta:

PRESIDENTE 605

La seduta inizia alle 9,35.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Greggi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna partecipa senza voto deliberativo il deputato Gagliardi.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso di discutere la proposta di legge n. 3292, che è al primo punto dell'ordine del giorno, dopo i disegni di legge n. 3201 e 3202.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato (3201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso fra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato ».

Comunico che la V Commissione permanente, investita del parere sul provvedimento alla nostra Commissione, in data 13 corrente si è espressa favorevolmente sul provvedimento.

Il Relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il terzo comma dell'articolo 5 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche e loro diverse categorie, dispone che: « Nessuna opera potrà essere dichiarata di seconda categoria, se non per legge ». Questa l'origine del disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame, con il quale si propone di trasferire dalla terza alla seconda categoria le arginature, le sponde e le difese del tratto del fiume Vipacco compreso fra lo sbocco nell'Isonzo e il confine. Si tratta di circa 5 chilometri e mezzo di arginature per le quali urgono dei lavori, specialmente per quanto si riferisce alla sponda destra del Vipacco, dove si verificano frequenti allagamenti nelle campagne del comune di Savogna d'Isonzo.

Non mi pare che vi possano essere motivi per non approvare questo disegno di legge, tanto più che sia il Consiglio superiore dei Lavori pubblici che il Consiglio di tSato hanno espresso parere favorevole.

Il disegno di legge al nostro esame consta di tre articoli, il primo dei quali contiene il dispositivo della legge stessa, mentre il secondo conferisce al Ministro dei Lavori Pubblici la facoltà di delimitare il perimetro del comprensorio dei beni interessati a contribuire con lo Stato nelle spese per le opere idrauliche. Il terzo articolo si riferisce unicamente alla entrata in vigore della legge.

Pertanto come Relatore invito gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con l'Isonzo ed il confine di Stato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) (3202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Carra, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Lungo il Reno, sulla sponda destra, da 80 anni è abbandonato un argine che è stato classificato con regio decreto 11 febbraio 1867, n. 3598, opera idraulica di seconda categoria. Consta che questa opera pubblica è attualmente priva assolutamente di significato per le trasformazioni avvenute e per le sistemazioni effettuate lungo il corso del Reno. Pertanto viene proposta la restituzione delle aree occupate dall'argine ai primitivi proprietari dei terreni, previo abbattimento a loro spese dell'argine.

Sull'argomento sono stati espressi pareri favorevoli da parte di tutte le autorità che hanno competenza in materia. Anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di stato hanno espresso voto favorevole rispettivamente in data 19 maggio 1963 e 11 settembre 1963.

Si tratta in pratica di deliberare su materia che non ha più importanza agli effetti pratici e di restituire ai primitivi proprietari o al demanio le aree che si rendono disponibili.

Il disegno di legge è costituito da un articolo unico che caratterizza e determina in modo preciso questo argine, situato sulla destra del fiume Reno in comune di Castelmaggiore.

Come relatore, mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il tratto di argine in destra del fiume Reno, a campagna dell'arginatura maestra, in comune di Castelmaggiore (Bologna) soggiacente, mediamente di centimetri 60 dalla quota di sommità dell'arginatura stessa, individuato nel catasto del comune medesimo al foglio 17, mappali: 3, 26; al foglio 27, mappali: 23, 26, 27, 38, 48, 49; al foglio 28, mappali: 13, 30, 41, 45, 69, 72, 73, 77/*a* 77/*b*; al foglio 29, mappali: 41, 55, è cancellato dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria, approvato con regio decreto 11 febbraio 1867, n. 3598 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio del provvedimento a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3278).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali ».

Il provvedimento è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato e, nella sua seduta di ieri, la V Commissione ha espresso parere favorevole su di esso.

La città di Venezia si trova in una situazione particolarissima e soprattutto negli ultimi decenni si sono constatati notevoli danni, soprattutto all'agglomerato insulare, derivanti

da un abbassamento dei terreni determinato da fenomeni sismici, dall'erosione da parte delle acque marine e dalla espansione della città. Si è constatato altresì un inquinamento delle acque della laguna. Per risolvere questi problemi è stata costituita sin dal 4 settembre 1962 una commissione tecnico-scientifica presso il Ministero dei lavori pubblici. Gli studi di questa commissione sono stati rivolti in modo particolare al settore edilizio-urbanistico, al settore igienico-biologico e al settore fisico e idraulico. È stato posto in rilievo che si deve procedere ad un'opera di risanamento della parte monumentale della città e delle zone che cadono in rovina, al risanamento igienico-sanitario soprattutto della città vecchia e alla eliminazione delle sovrastrutture moderne che hanno in molti casi distrutto il patrimonio artistico della città. La stessa cura è stata rivolta ai problemi igienico-biologici, che riguardano i fenomeni erosivi del litorale, l'inquinamento delle acque e la veramente deprecabile situazione del sistema fognante, ed ai problemi geologici e geofisici. Si tratta di individuare le cause dell'abbassamento della città e di studiare analiticamente il fenomeno dell'erosione per effetto delle maree e del passaggio dei vaporetti.

Per questi lavori, che devono essere svolti da un corpo di tecnici altamente specializzato e che dureranno circa 54 mesi, in tre cicli di 18 mesi, si è calcolata una spesa di 880 milioni. Ed è appunto per fare fronte a questa spesa che il Ministro dei lavori pubblici ha presentato il disegno di legge al nostro esame. Esso è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato con il voto favorevole di tutte le parti politiche perché è stato unanimemente riconosciuto che Venezia esige un'attenzione particolare da parte dello Stato e non soltanto per il suo patrimonio artistico.

L'onere di 880 milioni è ripartito in due anni finanziari: 440 milioni sono iscritti al capitolo n. 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, a carico del fondo concernente le somme a disposizione per provvedimenti legislativi in corso; per gli altri 440 milioni si provvederà con analogo stanziamento nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

Nella mia qualità di Relatore, dopo avere esposto le ragioni che rendono assolutamente indispensabile un intervento per la città di Venezia e un approfondito studio di quello che deve essere fatto nei vari settori per la sua conservazione, mi auguro che la Commissione voglia approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GAGLIARDI. Ringrazio l'onorevole Presidente, anche per le parole da lui dette nella sua veste di Relatore. Questo disegno di legge integra organicamente la legge 3 luglio 1966, n. 326, che fu approvata da questa stessa Commissione, e che ha il compito di fungere da ponte tra la vecchia legge speciale per la città di Venezia – la cui efficacia è venuta meno quest'anno – e la nuova legge che indubbiamente si renderà necessaria allorquando gli studi portati a termine da questa speciale Commissione avranno accertato i mali reali che insidiano la città. E non sembri esagerato agli onorevoli colleghi l'importo di spesa indicato nel disegno di legge, perché non si tratterà di uno studio superficiale bensì di uno studio scientifico ad alto livello per il quale, tanto per citare un esempio, sono previste delle trivellazioni fino a 1.500-2.000 metri, sono previsti calcoli matematici sulla spinta dell'acqua nel moto di flusso e riflusso, affidati all'Università di Padova ed è prevista la costruzione di un modello in vasca rappresentante la laguna per lo studio di tutti i fenomeni che in essa si verificano. Si eseguiranno addirittura le prove per studiare le reazione del complesso alla installazione di un sistema di fognature, di cui Venezia è attualmente priva.

Alla luce di queste prospettive di studio, l'importo stanziato dal disegno di legge non appare quindi per nulla esagerato, ma corrisponde alla serietà dell'impegno che l'apposito comitato scientifico, composto da docenti universitari ed esperti locali, va ad assumere. Quindi mi auguro che la Commissione dia il conforto della sua approvazione al disegno di legge che rappresenta un fatto di notevole rilievo nel quadro di un organico impegno dello Stato nei confronti di questa nostra cara città.

L'occasione mi è gradita per ringraziare i componenti di questa Commissione che in molti casi hanno dimostrato nei confronti del problema di Venezia una sensibilità che torna a loro onore.

BUSETTO. Il nostro gruppo darà la sua approvazione al provvedimento in esame, perché non v'è dubbio che gli studi — e particolarmente quelli su modelli riproducenti la laguna e destinati all'esame degli effetti del moto ondoso, per la sistemazione del regime

lagunare di Venezia — toccheranno un complesso di problemi di portata non soltanto italiana, ma internazionale e mondiale, dato quello che rappresenta Venezia sotto il profilo storico, urbanistico, culturale.

Desidero aggiungere alcune considerazioni a quelle che ha già fatto l'onorevole Gagliardi e rilevare che a questo provvedimento si giunge con un certo ritardo, in quanto non vi è dubbio che gli stessi scienziati in una materia così delicata, dovranno stabilire anche il rapporto tra i provvedimenti adottati per far fronte alla necessità inderogabile di allontanare – come lo stesso onorevole Gagliardi ha detto altre volte – il grave pericolo rappresentato dalla presenza di petroliere nella zona centrale di Venezia, e i lavori in corso per l'approfondimento dei fondali. Esiste indubbiamente un rapporto fra l'equilibrio delicatissimo del regime delle acque della laguna di Venezia e queste opere attualmente in corso, e il ritardo negli studi fa sì che oggi non si sia in grado di dire se ed in quale misura le opere attualmente in corso nella laguna pregiudichino o meno il regime idraulico della laguna stessa.

Da ciò deriva la necessità – e sottolineo questo fatto – di procedere con urgenza a studi ed esperimenti su modelli per verificare il rapporto esistente fra queste opere e l'equilibrio generale del regime delle acque della laguna di Venezia; infatti si potrebbe anche giungere alla conclusione – e naturalmente vorrei che non vi si giungesse – che determinate opere attualmente in corso potrebbero turbare questo equilibrio. Queste ricerche, pertanto avrebbero dovuto essere effettuate, per così dire, a monte della stessa progettazione delle opere e della loro attuazione: ecco perché siamo in ritardo con l'assunzione di questo provvedimento.

L'occasione mi è propizia per ricordare l'altro esperimento su modelli che è in corso di svolgimento presso l'Istituto idraulico dell'Università di Padova, sul regime idraulico del basso corso del Po. Non voglio cogliere l'occasione della discussione di questo disegno di legge per introdurre un elemento estraneo ad essa, ma, data la connessione della materia, debbo osservare che mentre per le ricerche previste dal disegno di legge viene prevista una spesa che non so fino a che punto sia congrua, per gli studi di cui al modello costruito a Padova presso l'Istituto di idraulica, i finanziamenti hanno lasciato a desiderare. Gli studi su questo modello durano da diversi anni perché spesso sono stati interrotti dalla mancanza di finanziamento, mentre dovrebbero essere prolungati fino a Pontelagoscuro, perché i tecnici affermano che bisogna studiare tutto il corso del Po da Pontelagoscuro fino al mare.

Concludo rilevando che il Ministero dei Lavori pubblici dovrebbe porre la massima attenzione nell'affrontare questi problemi importantissimi che, se non risolti tempestivamente, portano a commettere gravi errori con enormi conseguenze. Appare per lo meno strano che si stanzino miliardi per costruire, ad esempio, un Palazzo di giustizia, mentre non si trova qualche centinaio di milioni per una ricerca di così vitale importanza per la economia di una intera zona.

Nel dare, quindi, la nostra approvazione al provvedimento sottoposto al nostro esame, vogliamo richiamare la necessità di una maggiore tempestività nell'azione e negli interventi del Governo in questo campo.

CARADONNA. Noi daremo il nostro voto favorevole al disegno di legge: l'unica osservazione che dobbiamo fare riguarda le tecniche che saranno usate per l'effettuazione delle ricerche. Per quanto ci riguarda, noi esprimiamo i più forti dubbi che la scienza universitaria italiana, al momento attuale, con lo scadimento esistente purtroppo nella ricerca scientifica, sia in grado di affrontare da sola problemi di tanto mole. In fatto di idrogeologia in Italia siamo indietro e più volte io stesso ho avuto occasione di accennare a problemi del genere. Abbiamo testè esaminato un provvedimento relativo al fiume Vipacco senza saperne molto dal punto di vista idrogeologico.

Perciò raccomandiamo al Ministero dei Lavori pubblici di richiedere l'opera e l'ausilio di tecnici di fama internazionale e in primo luogo dei tecnici olandesi che in questo campo sono all'avanguardia: lo scopo di risolvere un problema tanto importanto quanto quello di Venezia giustifica appieno il ricorso anche a tecnici stranieri. Non credo che le Università italiane siano in grado di affrontare seriamente dal punto di vista geologico un problema del genere.

Pertanto, per approfondire un problema del genere, è necessario richiedere, per mio conto, l'ausilio dei migliori tecnici che vi sono oggi in campo mondiale.

DEGAN. Desidero tranquillizzare alcuni onorevoli colleghi che hanno espresso dubbi sulla effettiva possibilità di condurre studi approfonditi da parte della commissione al-

l'uopo creata, di cui fanno parte non soltanto docenti dell'università di Padova, ma tutti i migliori tecnici che la scienza italiana esprime in questo momento. C'è solo da rammaricarsi che questa commissione, creata nel 1962, non abbia potuto operare per alcuni anni data la mancanza di fondi. È certo che ora, appena approvato il disegno di legge, la commissione potrà immediatamente iniziare i suoi lavori. Il nostro augurio è che al più presto possibile si possano ottenere risultati proficui, anche se nessuno si nasconde che la complessità dei problemi da risolvere, che toccano settori di studio particolarmente complessi non può non richiedere un certo tempo.

È augurio unanime di noi tutti, infine, che in base al risultato degli studi della commissione, il Governo e il Parlamento riesaminino nuovamente, al fine di risolverlo radicalmente, il problema di Venezia.

COTTONE. Noi liberali siamo favorevoli a questo disegno di legge. Inoltre io personalmente ho un'occasione di più per manifestare il mio interesse per Venezia, avendo già fatto parte nella seconda legislatura della Commissione speciale per Venezia, ricevendo come attestazione della gratitudine dall'amministrazione civica una bella medaglia in bronzo, insieme agli onorevoli colleghi che facevano parte di quella Commissione.

Vorrei quindi solo formulare l'esortazione che questi studi procedano d'ora in avanti con la massima sollecitudine possibile.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere a quanto dichiarato in precedenza. Non mi resta dunque, dichiarando chiusa la discussione generale, che ringraziare gli onorevoli colleghi per il loro unanime consenso e raccogliere la raccomandazione che questi studi vengano condotti con la massima sollecitudine e diligenza possibili.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio gli onorevoli colleghi per la loro unanime adesione a questo disegno di legge.

Debbo innanzitutto fare presente che questo provvedimento segue la proposta di legge presentata dall'onorevole Gagliardi ed approvata a suo tempo da questa Commissione, per cui ora Venezia può fare affidamento su due provvedimenti in suo favore, uno di carattere sostanziale e l'altro, quello in discussione, riguardante il completamento degli studi per la soluzione di alcuni importantissimi problemi.

Sono state rivolte in questa sede alcune raccomandazioni e il Governo non può che dichiararsi concorde con il desiderio da più parti espresso che gli studi previsti vengano effettuati con la massima sollecitudine e procedano nel modo più fattivo.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli articoli. Ne dò lettura, avvertendo che, in mancanza di osservazioni ed emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali.

Lo studio sarà svolto in conformità alle direttive ed ai programmi di lavoro predisposti dall'apposito Comitato già costituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà ripartita in ragione di lire 440 milioni nell'anno 1966 e di lire 440 milioni nell'anno 1967. Le relative somme saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 440 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede a carico del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Brandi: Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali (3222).

PRESIDENTE. Torniamo ora al primo punto dell'ordine del giorno, che reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa

del deputato Brandi: « Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali ».

La I Commissione, ha espresso parere favorevole a condizione che la Commissione di merito modifichi l'articolo 1 nel senso che i titoli da valutarsi debbano essere determinati da bandi di concorso e richiamando l'attenzione della commissione stessa sulla opportunità che i concorsi di cui all'articolo 2 vengano revocati.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Abate, che mi ha comunicato di non potere intervenire alla seduta odierna.

In ultima analisi, si tratta di modificare l'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, che reca norme per la nomina a cantoniere delle strade statali.

Tale articolo stabilisce che i cantonieri debbono essere assunti attraverso un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettatura e da una prova orale sulle istituzioni e sull'ordinamento dell'« Anas » e su nozioni elementari di aritmetica.

Recentemente, in base alle norme stabilite dall'articolo 49, è stato bandito un concorso a 600 posti e per il quale sono state presentate più di 34.000 domade di partecipazione. Si è in tal modo determinata una gravissima difficoltà per la selezione dei 600 cantonieri da assumere che, peraltro, date le urgenti necessità dell'azienda, dovrebbero essere inseriti in ruolo nel minor tempo possibile, mentre è facile prevedere, invece, che, svolgendo il concorso secondo le norme stabilite dall'articolo 49 della legge citata, passerà molto tempo prima che ciò possa avvenire. È evidente, infatti, che molto notevoli sono le difficoltà che si dovranno superare per esaminare ben 34.000 concorrenti. Questo, poi, senza tenere conto della rilevante spesa che si dovrà affrontare per lo svolgimento degli esami.

Per ovviare a questa situazione l'onorevole Brandi ha presentato la proposta di legge che è oggi al nostro esame. Con essa si tende all'abolizione della prova di scrittura sotto dettatura, delle prove orali sulle nozioni sulle istituzioni e sul funzionamento dell'« Anas » e della prova di aritmetica.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge è stata ampiamente esaminata in sede referente. Successivamente sono stati ancora presentati emendamenti da parte dell'onorevole Amendola Pietro mentre l'onorevole proponente ha presentato una serie di articoli sostitutivi.

Il vostro Relatore facente funzione, in sostituzione dell'onorevole Abate, si dichiara favorevole in linea di massima agli articoli sostitutivi presentati dall'onorevole Brandi, che rispondono a quelle che sono state le condizioni poste dalla I Commissione e in certo qual modo tengono conto – anche se non in misura totale – delle istanze presentate da alcuni membri della Commissione durante l'esame del provvedimento in sede referente. Per queste ragioni come Relatore propongo l'approvazione della proposta di legge nel nuovo testo predisposto dal proponente onorevole Brandi.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

COTTONE. Ho già avuto modo di manifestare, anche a nome del collega onorevole Taverna, il parere nostro contrario all'approvazione di questa proposta di legge. In linea di principio, noi siamo favorevoli al concorso per titoli ed esami.

Qui si è verificato il caso che per un concorso bandito per 600 posti di cantoniere, sono state presentate — come ha riferito il Relatore — più di 30 mila domande. Vorrei fare osservare che fino al 1960-61 ai concorsi banditi dallo Stato non partecipava un così gran numero di candidati...

(Interruzioni e proteste).

Evidentemente non c'era allora la terribile crisi economica tuttora in atto e che pone i cittadini italiani nella condizione di cercare di aggrapparsi a tutte le ancore di salvezza, compresi i concorsi per gli ultimi gradi banditi dallo Stato.

È stato rilevato che, dato il numero elevato di partecipanti al concorso e considerate le spese notevoli che si dovrebbero affrontare per l'espletamento di tutte le prove previste per il concorso stesso, sarebbe opportuno fare in modo che i concorsi per cantonieri delle strade statali vengano d'ora in poi espletati per soli titoli e non anche attraverso esami. Potrei anche aderire alla proposta del collega onorevole Brandi, di bandire per l'avvenire concorsi per soli titoli per queste assunzioni, ma mi pare – e vorrei che gli onorevoli colleghi riflettessero bene su questo punto – che sia assurdo applicare le norme proposte dal collega onorevole Brandi anche al concorso in atto.

La democrazia si regge sul rispetto dei patti: *pacta sunt servanda*. Fra questi 30.000 partecipanti al concorso ve ne sono mol-

ti che sono in possesso di un titolo di studio ed hanno partecipato al concorso perché in coscienza ritengono di poter superare le prove scritte e quelle orali. Ora noi vogliamo intervenire per modificare le norme del concorso, non rispettando più i patti. Questo costituirebbe per me un precedente assai grave. Quindi, ammesso che si vogliano modificare le norme dei concorsi per cantonieri, mi pare che correttezza vorrebbe che le nuove norme non si applicassero al concorso a 600 posti, già da tempo bandito.

Se poi, come mi pare, si vuole proporre di decentrare le Commissioni esaminatrici, penso che la proposta potrebbe essere anche accettabile; sempre dopo — però — che siano state determinate con più esattezza e per tutto il territorio nazionale i criteri di valutazione dei singoli titoli per la formazione della graduatoria, che dovrebbe avere carattere nazionale.

Insisto comunque sul fatto che sarebbe veramente grave dare efficacia retroattiva alle norme che con questa proposta di legge si vogliono emanare per il futuro. Noi liberali siamo contrari alla proposta di legge, anche perché mi pare una forma di ipocrisia dare la facoltà al Ministro di applicare le nuove norme al concorso in atto. Si abbia il coraggio di dire noi, in Parlamento, che quelle norme valgono anche per il concorso in atto, mentre evidentemente tale coraggio non c'è e si vogliono scaricare responsabilità sul Ministro che dovrebbe essere il vero rappresentante dello Stato e quindi del retto funzionamento della democrazia. Invece gli si dice che, se gli fa piacere, può applicare le nuove norme anche al concorso in atto, ciò che mi sembra costituisca un'altra scorrettezza.

AMENDOLA PIETRO. Il testo rielaborato dal collega Brandi della sua proposta di legge accoglie assai largamente, e quindi in maniera abbastanza soddisfacente, le esigenze delle quali ci eravamo fatti portavoce in occasione della discussione in sede referente e che poi sono state espresse con la presentazione di alcuni emendamenti.

Praticamente vengono assorbiti il primo e il terzo degli emendamenti da noi presentati per ciò che riguarda l'esigenza di conseguire una maggiore speditezza in questi concorsi, esigenza realizzata col decentramento, almeno nella valutazione dei titoli, anche se per l'« Anas » non si può pervenire ad un sistema analogo a quello adottato dalle Ferrovie dello Stato, di concorsi cioè banditi per compartimento, con un certo numero di posti stabiliti per ogni singolo compartimento, con facoltà da parte dei concorrenti di partecipare a più concorsi, ciò che poi non significa che, ad esempio, un manovale debba vita natural durante prestare servizio presso il compartimento per il quale ha concorso, perché è previsto che dopo un certo periodo di tempo egli possa essere trasferito.

La seconda esigenza da noi prospettata era di garantire un massimo di obiettività: quindi non bastava l'enunciazione di un concorso per titoli, ma occorreva specificare quali fossero i titoli ammessi, e stabilire un criterio di valutazione dei titoli stessi, con il conseguente punteggio. Anche questa seconda esigenza è stata recepita.

Così stando le cose, il mio gruppo rinuncia a chiedere la rimessione all'Assemblea della proposta di legge.

Non potremo però dare il nostro voto favorevole, ma ci asterremo nella votazione del provvedimento e questo per due ragioni. Anzi tutto, uno degli emendamenti da noi presentati non è stato accolto nel nuovo testo presentato dall'onorevole Brandi: si tratta dell'emendamento diretto a stabilire che, al fine di assicurare la massima obiettività nella valutazione dei titoli, della commissione esaminatrice facciano parte rappresentanti del personale designati dai sindacati del pubblico impiego. Ci rendiamo perfettamente conto del carattere innovatore di questa norma e, quindi, delle perplessità ad accoglierla da parte del Governo. Però prima dell'avvento del fascismo, secondo quanto mi ha confermato l'onorevole Degli Eposti, una norma del genere già esisteva per l'assunzione dei ferrovieri i quali, tuttavia, ancor oggi, a distanza di più di 20 anni dall'avvento del regime democratico, non sono riusciti a riconquistare il diritto ad avere propri rappresentanti in seno alle commissioni per l'assunzione del personale. Per la nostro parte politica si tratta di una questione di principio di grande importanza e noi pertanto insisteremo nel nostro emendamento: ove questo non fosse accolto, come è probabile, ci asterremo dalla votazione della proposta di legge.

Vi è poi una seconda ragione che ci induce all'astensione e si riferisce a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del nuovo testo predisposto dall'onorevole Brandi. Per quanto riguarda le valutazioni da compiersi da parte delle commissioni esaminatrici, nulla in contrario, perché si stabilisce una normativa migliore della precedente, fissando con

esattezza i titoli e i criteri di valutazione di essi. In tale articolo, però, si stabilisce anche anche l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute dai candidati: ora sappiamo che prove non ne sono state sostenute e che, quindi, in linea di fatto, questa norma non danneggia nessuno, ma il fatto che si stabilisca che le prove eventualmente sostenute dai candidati sono annullate — anche se ciò è stabilito solo formalmente, — ci lascia perplessi.

GUARIENTO. Condivido le perlessità manifestate dall'onorevole Cottone; e non sono convinto che quanto dispone la proposta di legge valga ad abbreviare i tempi dello svolgimento del concorso. Credo che disposizioni di altra natura avrebbero meglio servito a questo scopo. Un altro elemento di perplessità è costituito dal fatto che con l'introduzione di queste nuove norme noi poniamo coloro che hanno già presentato la domanda di partecipazione al concorso in condizioni di inferiorità rispetto ai nuovi concorrenti.

Bisognerebbe almeno porre al riguardo delle norme restrittive.

AMENDOLA PIETRO. Ma i concorrenti rimangono quelli che sono: il termine di partecipazione al concorso non viene affatto riaperto.

RIPAMONTI. Mi rendo perfettamente conto della esigenza rilevata dai proponenti circa la necessità di modificare le attuali norme relative allo svolgimento dei concorsi pubblici ed esprimo, in particolare, il mio parere favorevole al decentramento a carattere compartimentale o regionale. Non posso però esimermi dall'esprimere una mia perplessità per il fatto che, mentre in questa sede abbiamo invitato il Governo alla formulazione di leggi organiche in materia di pubblico impiego, questa volta è proprio la nostra Commissione — anche se le modifiche proposte sono pertinenti cioè rispondenti alla realtà — che sollecita il Governo a provvedere con una legge speciale.

Ripeto che, rendendomi conto delle esigenze del momento, sono favorevole alla proposta di legge presentata dall'onorevole Brandi, ma desidero sottolineare che le medesime esigenze si prospettano anche in altri settori, per cui andrebbero modificate anche le norme che regolano tutti gli altri concorsi per accedere sino ad un certo grado alla pubblica amministrazione, non isolando il problema dei cantonieri da quelli di tutti gli altri dipendenti di pari grado della pubblica amministrazione.

In merito ai rilievi formulati in questa sede per quanto si riferisce all'annullamento delle prove sostenute e da parte dell'onorevole Amendola Pietro a proposito della presenza di rappresentanti del personale in seno alle commissioni esaminatrici, ritengo che essi debbano essere tenuti presenti in sede di esame di una nuova legge di carattere generale per i concorsi a pubblici impieghi.

CARADONNA. A parte i motivi che possono essere addotti dal punto di vista giuridico ed altre preoccupazioni, mi dichiaro favorevole all'approvazione di questa proposta di legge perché essa costituisce un passo avanti nell'ammodernamento dei concorsi della pubblica amministrazione per quanto riguarda il personale dei gradi meno elevati. E' veramente umoristico che in Italia vi siano concorsi per cantonieri, manovali delle Ferrovie dello Stato e postini, soprattutto tenendo conto del fatto che a questi concorsi, per i quali non è richiesta una particolare qualifica e che danno diritto ad un posto tranquillo e stabile, partecipa un numero enorme di cittadini, per cui l'espletamento dei concorsi diventa un grosso problema. Basti pensare al concorso in via di espletamento per 15 posti di manovale nelle Ferrovie dello Stato al quale partecipano migliaia di aspiranti e per il quale occorre formare commissioni, organizzare le prove scritte, rivedere gli elaborati e così via. Sono d'accordo con il collega onorevole Ripamonti che tutto il problema della pubblica amministrazione vada riveduto per quanto riguarda i concorsi; ad ogni modo, sono favorevole all'approvazione della proposta di legge nella sua nuova formulazione in quanto con essa si stabilisce un principio e si cominciano a snellire le forme di assunzione del peronale dello Stato.

CURTI IVANO. Mi rendo conto delle esigenze odierne dell'« Anas », di procedere con maggiore speditezza all'assunzione di cantonieri. Il problema dell'« Anas » è generale per quanto riguarda il personale, e non si limita ai cantonieri. Noi tutti conosciamo le difficoltà nelle quali è venuta a trovarsi la Azienda per quanto riguarda il personale, dato il pasaggio all'« Anas » delle strade provinciali, e l'impossibilità di far corrispondere a questo trasferimento un adeguato aumento del personale disponibile.

Desidero tuttavia richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla questione posta da questa proposta di legge. Per principio

noi dobbiamo e dovremmo essere contrari all'applicazione del sistema del concorso per titoli, anche perché questo provvedimento costituirà un precedente per tutte le altre amministrazioni: se così avverrà, il problema diventerebbe molto complesso, anche se complesso è già in questo caso.

Sono vent'anni che noi sentiamo parlare di un fantomatico Ministero della riforma burocratica, il quale dovrebbe pensare anche al coordinamento ed alla impostazione del problema per l'assunzione del personale e alla regolarizzazione delle procedure di assunzione.

Può il provvedimento al nostro esame inserirsi in quella eventuale riforma? E' un mosaico che non riusciamo a vedere come sarà completato. Approviamo tanti provvedimenti che o non servono o non possono essere collegati fra di loro, e la situazione che da ciò risulta è molto delicata e molto seria.

Non aggiungo quanto sia giusta l'osservazione fatta dal collega Amendola Pietro circa alla nomina di commissioni che escludono una rappresentanza del personale, cosa veramente inconcepibile. Queste considerazioni avrebbero dovuto avere ben maggiore sviluppo se il provvedimento in esame non fosse introdotto per sanare una situazione contingente, costituendo quindi fine a sé stesso.

Ma vi è un'altra questione: non credo alla sottovalutazione che qui viene fatta da parte di diversi colleghi – e fra l'altro dallo stesso presentatore – dei compiti e delle funzioni dei cantonieri. L'ottanta per cento dei lavoratori sessant'anni fa erano ancora analfabeti; ora la situazione si è capovolta. Non è giusto affermare che, dati i compiti che di solito si affidano ai cantonieri, non debbano essere espletati dei concorsi, per la partecipazione ai quali siano richiesti particolari requisiti. Il cantoniere nella maggior parte dei casi non si limita ad espletare compiti di carattere manuale. Nel novanta per cento dei casi i cantonieri delle amministrazioni provinciali hanno svolto compiti di assistente contrario alle imprese, trovandosi a discutere con gente che la sapeva molto lunga. Lo stesso fanno quelli dell'« Anas » e anche da molto tempo.

Ci asteniamo pertanto dal votare il provvedimento in esame per richiamare il Governo all'impegno di proporre al Parlamento norme recanti precise modalità per l'assunzione del personale del Ministero dei lavori pubblici, anche se si tratta di personale d'ordine come i cantonieri.

BRANDI. Ero convinto, nel presentare questa proposta di legge, che essa avrebbe suscitato molte polemiche. I motivi che mi hanno indotto a farlo sono ben noti, e li ho esposti allorché si è trattato di discutere la proposta di legge stessa in sede referente.

In linea generale, però, mi congratulo con i colleghi per aver ritenuto in via di massima che qualche cosa si dovesse fare. In proposito è evidente che non era nelle mie possibilità proporre una legge che modificasse la struttura dei pubblici concorsi: è un motivo pratico che mi ha indotto a presentare questa proposta di legge che ha una portata limitata.

Quanto alle osservazioni di alcuni colleghi, ed in particolar modo dell'onorevole Amendola Pietro, debbo dire che ho tentato di porre a me stesso le sue domande e le sue perplessità e le ho trovate logiche. Ecco perché mi permetto, come proponente, di fare mie alcune osservazioni.

In linea di principio sarei favorevole a che nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi fosse rappresentato il personale. Sarebbe veramente strano se da parte di un socialista una simile proposta non venisse condivisa. Tuttavia non ho potuto presentarla io stesso, perché l'inserimento di essa in una proposta di legge d'iniziativa parlamentare la cui portata limitata ad un determinato settore, avrebbe potuto scalfire un principio generale del diritto pubblico. Da quanto mi consta esiste un Ministero per la riforma burocratica ed alcuni provvedimenti da esso predisposti sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Intanto conviene dare un modesto contributo allo snellimento di questi concorsi. riservandoci di fare in seguito tutto quello che sarà necessario.

Ringrazio pertanto tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito anche se non posso condividere tutto quanto hanno sostenuto nei riguardi di questo problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Molte sono le osservazioni che sono state formulate, ma la più grave è quella fatta dall'onorevole Cottone nei riguardi delle applicabilità delle nuove norme al concorso bandito, un concorso che doveva essere espletato e che viene ad essere improvvisamente bloccato. A questa osservazione si sono aggiunte quelle dell'onorevole Amendola Pietro, dell'onorevole Guariento e dell'onorevole Ripamonti per quanto riguarda l'annullamento

delle valutazioni fatte dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati. A questo riguardo l'onorevole Amendola Pietro ha posto in rilievo come allo stato attuale delle cose non si sia ancora proceduto all'espletamento di prove di alcun genere.

Questo provvedimento affronta un problema particolare, dal momento che il problema di carattere generale deve essere affrontato non dalla nostra Commissione ma da altra Commissione con competenza specifica in materia di personale statale. Condivido pienamente l'opinione dell'onorevole Caradonna il quale ha rilevato la necessità di evitare di bandire concorsi per posti di questo tipo. Infatti, pur ammettendo che la situazione generale del Paese e delle condizioni non equilibrate di lavoro nei vari settori rendono a volte necessario l'espletamento dei concorsi, ritengo che, almeno per alcune categorie, sarebbe opportuno arrivare all'assunzione senza dover bandire un concorso.

Comunque in questo momento si tratta di dare funzionalità all'« Anas », che ha bisogno di cantonieri per poter svolgere i suoi compiti. L'espletamento di un concorso secondo le norme vigenti richiederebbe troppo tempo: il precedente concorso per poter essere completato ha richiesto 8 anni. Pertanto, pur ritenendo che la materia debba essere esaminata il più sollecitamente possibile sul piano generale con la emanazione di norme che contemplino anche quegli eventuali controlli di natura sindacale ai quali ha accennato lo onorevole Amendola, sono dell'avviso che si debba approvare il provvedimento nella sua nuova formulazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Molto opportunamente l'onorevole Brandi ha chiarito la portata della proposta di legge. Il proponente ha avuto esclusivamente lo scopo di disciplinare la assunzione dei cantonieri dell'« Anas » conformemente ai vari tentativi che sono in atto per ammodernare, semplificare e snellire il sistema dei concorsi, in particolare per quanto riguarda i gradi più modesti dell'amministrazione dello Stato. Nel corso della discussione sono stati avanzati dei suggerimenti degni di nota, come quello dell'onorevole Amendola Pietro, il quale ha parlato di decentramento. Il provvedimento, nel nuovo testo, presenta aspetti positivi dal momento che risolve molte questioni e viene incontro a numerose esigenze come quella di un decentramento che si concilia però con la necessità di una qualificazione a livello nazionale.

Cadono così molte delle obiezioni che sono state avanzate. A ben pensare, la partecipazione al concorso in atto, ove il Ministro si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 2 nel nuovo testo elaborato dal proponente, rimane limitato a coloro che abbiano presentato, a suo tempo, regolare domanda di partecipazione al concorso, non ponendosi affatto un problema di riapertura di termini. Anche per quanto riguarda l'annullamento delle prove sostenute faccio osservare che questo può già avvenire allo stato attuale della legislazione in qualsiasi momento, in base ai poteri di cui gode la pubblica amministrazione.

Per questi motivi, considerata la finalità che ci si propone e tenuto conto dello sforzo fatto con la stesura del nuovo testo del provvedimento, raccomando alla Commissione di voler approvare la proposta di legge nel nuovo testo predisposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli ».

L'onorevole Amendola Pietro ha proposto di aggiungere, dopo la parola « concorso », la parola « compartimentale » e di aggiungere, dopo il primo comma, il comma seguente:

« Nel bando di concorso devono essere specificati: 1) i singoli compartimenti dell'ANAS, coi relativi posti disponibili, presso i quali sarà effettuato il concorso; 2) l'ammissibilità di domanda di partecipazione al concorso per oltre un compartimento; 3) tutti i titoli ammessi e i relativi punti da essegnare; 4) i criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici compartimentali ».

Lo stesso proponente, onorevole Brandi, ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.

Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.

Per l'onere dei titoli e l'assegnazione del punteggio sarà nominata dal Ministro dei lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'Ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilità, di concetto, in servizio presso il compartimento. Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro, e scelto tra i dipendenti della Azienda.

Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvederà una Commissione centrale nominata dal Ministro dei lavori pubblici, composta da un Ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri scelti tra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di prima classe appartenente all'« Anas ».

AMENDOLA PIETRO. Ritiro gli emendamenti proposti all'articolo 1 in quanto le esigenze che essi intendevano soddisfare risultano accolte nell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Brandi, al quale aderisco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo presentato dall'onorevole Brandi.

(È approvato).

L'onorevole Amendola ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-*bis*.

« Le Commissioni giudicatrici compartimentali saranno integrate da una rappresentanza del personale designata dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative ».

Non ritengo necessaria una ulteriore illustrazione dell'articolo, in quanto essa è stata fatta a suo tempo esaurientemente.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo 1-*bis* in quanto esso apporterebbe una modificazione radicale, di fondo, al sistema dei pubblici concorsi. Per la prima volta nella storia del nostro Paese parteciperebbero come esaminatori i rappresentanti sindacali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1 *bis* al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2, che nella proposta di legge è così formulato:

« La norma contenuta nell'articolo precedente si applica anche ai concorsi non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Amendola Pietro ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano anche, per quanto compatibili, ai concorsi banditi ma non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Brandi ha proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici — Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — di applicare ai concorsi già banditi la norma contenuta nel precedente articolo.

Ove si valga di tale facoltà, il Ministro dei lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione già prodotta.

L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fatte dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati ».

AMENDOLA PIETRO. Per le stesse ragioni per le quali ho ritirato gli emendamenti all'articolo 1, ritiro anche quello sostitutivo dell'articolo 2.

COTTONE. Vorrei pregare ancora gli onorevoli colleghi di riflettere sulla portata dell'articolo 2. È stato bandito un concorso e alcuni cittadini italiani vi hanno partecipato, accettandone le relative norme ed ora il concorso è in via di espletamento. Ad un certo punto interviene una legge la quale stabilisce che le valutazioni che si erano iniziate

sugli elaborati già presentati vanno annullate e che si applicano al concorso già bandito norme che non erano previste nel bando originario.

Non so se io sia il solo a vedere le cose in forma così anomala, ma mi pare che anche gli onorevoli colleghi dovrebbero riflettere su questo fatto.

Ammettiamo e concediamo che il Ministro si preoccupi di contenere la notevole spesa relativa all'espletamento di questo concorso; ma tutto questo, calcolato in termini, per così dire, economici, vale l'offesa che arrechiamo all'ordinamento di uno Stato di diritto che deve per primo rispettare la legge? E ammesso che ci voglia molto tempo per espletare questo concorso a causa dell'eccessivo numero dei partecipanti, chi può vietare al Ministro dei lavori pubblici di bandire un nuovo concorso in base a norme diverse, come quelle proposte dall'onorevole collega Brandi? Lasciamo all'Amministrazione il compito di definire il concorso in atto. Ci sono dei cittadini italiani forniti di titolo di studio, i quali fondavano le speranze del loro successo proprio sulla coscienza di essere in grado di superare le prove scritte ed orali; perché dobbiamo dire che la norma relativa all'espletamento di queste prove non si applica più? Che cosa può vietare, se l'« Anas » ha urgenza di disporre dei cantonieri, di bandire un nuovo concorso per soli titoli, espletando nello stesso tempo quello già bandito e rispettando il patto che lo Stato ha contratto con i cittadini?

Vorrei esortare l'onorevole rappresentante del Governo a riflettere bene sulla gravità della norma che stiamo votando. La democrazia non è cosa che si può prendere alla leggera. Ora mi domando se noi possiamo legiferare e dire ad alcuni cittadini che hanno partecipato al concorso per il quale erano richiesti certi requisiti che in coscienza ritenevano di avere che il patto che hanno contratto non è più valido.

O non è più razionale affermare che questo è un concorso bandito in maniera troppo macchinosa?

In questo modo andremo incontro all'amministrazione che ha bisogno urgente di cantonieri, ma a scapito della democrazia, non rispettando i patti tra Stato e cittadini.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a riflettere su queste osservazioni, che a me sembrano giuste.

BARONI. A me pare che questo problema debba essere risolto in base a criteri empirici non solo nell'interesse dello Stato, ma nello interesse dei concorrenti.

Non ho i dati precisi per poter stabilire quale sarà il tempo occorrente per espletare questo concorso. Se dovessero essere necessari diversi anni, non solo potrebbe venire pregiudicato l'interesse dell'« Anas », ma si lascerebbe in una situazione di incertezza ancora per molto tempo un gran numero di concorrenti.

Indubbiamente si tratta di una norma di cui non si può essere entusiasti, anche se è migliorativa rispetto al testo iniziale della proposta di legge.

D'altra parte ritengo che la materia dei concorsi, essendo disciplinata in concreto da atti amministrativi, consentirebbe alla stessa amministrazione dell'« Anas » la revoca o la riapertura dei termini con provvedimenti amministrativi. A maggior ragione si può attuare ciò correttamente con un provvedimento legislativo.

Questi comunque sono provvedimenti da deprecarsi, anche se imposti da necessità obiettive. Mi pare che questa considerazione di carattere empirico meriterebbe di essere approfondita sotto il profilo delle possibilità giuridiche di riaprire in sede amministrativa i termini del concorso.

AMENDOLA PIETRO. Noi chiediamo la votazione per divisione di questo articolo in quanto intendiamo astenerci sull'ultimo comma.

Ritengo che quanto detto dall'onorevole Cottone sia esasperatamente pessimistico.

Il mio gruppo si asterrà dalla votazione, in relazione alla circostanza che per il concorso già bandito non sono state ancora espletate le valutazioni e non sono state sostenute prove; pertanto l'ultimo comma, che può destare perplessità, non ha alcuna ragione di essere.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare alcuni aspetti del provvedimento. Innanzitutto tutti i concorrenti che hanno inoltrato domanda per partecipare al concorso di cui all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, partecipano di diritto al concorso, anche se è per soli titoli. Inoltre dai dati raccolti non risulta che siano state effettuate alcune prove.

Per queste ragioni sono del parere che l'articolo 2 debba essere approvato nel nuovo testo proposto dall'onorevole Brandi.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Innanzitutto desidero dire che i principi e le esigenze che l'onorevole Cot-

tone ha prospettato stanno a cuore a molti di noi.

Non mi sembra che nell'articolo 2, secondo la nuova formulazione proposta, vi sia materia di scandalo, in quanto, tra l'altro, nell'ultimo comma, si tende esplicitamente a far sì che le nuove norme si possano applicare anche al concorso in atto, fermi restando i candidati ammessi.

Circa l'annullamento delle prove di concorso, ricordo in linea generale il potere discrezionale di cui gode in proposito la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Devo ora porre in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Brandi.

L'onorevole Amendola ha chiesto che il terzo comma sia votato separatamente.

Pongo pertanto in votazione i primi due commi di questo articolo, nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Brandi e di cui ho già dato lettura.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma dell'articolo 2, sul quale l'onorevole Pietro Amendola ha preannunciato l'astensione, sempre nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Brandi.

(*È approvato*).

Avverto che pertanto l'articolo 2 risulta così formulato:

« È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici — Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade — di applicare ai concorsi già banditi la norma contenuta nel precedente articolo.

Ove si valga di tale facoltà, il Ministro dei lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione già prodotta.

L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fate dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna ». Il provvedimento è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

RIPAMONTI. Ho chiesto la parola per rettificare alcune dichiarazioni fatte dall'onorevole Poerio, il quale si è espresso negativamente, nel corso di una precedente seduta, sulla legge 13 giugno 1961, n. 528. Debbo rilevare che quel provvedimento venne elaborato dalla Commissione con il particolare contributo dei colleghi di parte comunista. Vi fu un ampio dibattito e fu prospettata l'esigenza che opere di questa natura, quali gli interventi nelle zone di sviluppo industriale, che comportano l'attuazione di opere pubbliche da un lato e la gestione di aree edificabili dall'altro, fossero affidate ad enti di diritto pubblico. La Commissione, constatò però che la Società concessionaria — la « Sapir » — era una società composta in maggioranza da enti pubblici e da enti locali. Un emendamento dell'onorevole Busetto portò ad approvare un articolo nel quale si dava il diritto ai comuni di entrare a far parte della Società, e tale diritto — che a me sembrava piuttosto assiomatico — divenne reale per una dichiarazione

resa in Commissione dal Governo, e secondo la quale entro tre anni dall'approvazione della legge la Società che deteneva il pacchetto di maggioranza-società del gruppo « Eni », lo avrebbe trasferito agli enti locali.

Mi risulta che l'impegno è stato mantenuto.

TODROS. L'unico passaggio di azioni si è verificato in seguito alla cessione da parte del Comune di Ravenna di 27 ettari di terreno. Il Comune, invece di avere denari contanti, ha avuto azioni della Società, ma non il pacchetto di maggioranza, per cui la promessa del Governo non è stata ancora attuata a tutt'oggi.

RIPAMONTI. Ho chiesto informazioni precise alla società interessata ed ho saputo che il pacchetto azionario è nelle mani di Enti pubblici.

BUSETTO. Anche la sua parte politica si sta convincendo che la nostra opposizione di allora era giusta, e che occorre sciogliere la società e creare un ente di diritto pubblico.

RIPAMONTI. Risulta anche dagli atti parlamentari che in tutti gli interventi fatti in materia ho sompre sostenuto che la costruzione di opere infrastrutturali deve essere affidata agli enti di diritto pubblico: enti pubblici o enti locali. Del resto, nel corso del dibattito che si svolse sulla legge n. 528, proposi che nella società da costituirsi fosse prevalente la partecipazione degli enti locali, ma la mia proposta non fu accettata.

Rimane il problema generale della esigenza che opere di questa natura vengano realizzate da enti di diritto pubblico e non da società per azioni; pertanto ritengo che alla fine della discussione potremmo votare un ordine del giorno, analogo a quello approvato dalla VII Commissione del Senato al termine della discussione di questo disegno di legge. Una seconda considerazione riguarda la modalità di assegnazione delle aree.

Nella legge n. 528 abbiamo introdotto criteri selettivi delle iniziative e mi pare che questo fosse un metodo logico. Si è anche cercato di separare i compiti riservati al Ministro dei lavori pubblici da quelli spettanti al Ministro per l'industria e il commercio, disponendosi che tutto quello che riguardava gli investimenti in opere infrastrutturali, dall'espropriazione all'esecuzione delle opere, avvenisse sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, mentre per quel che riguardava l'utilizzo delle aree edificabili era stabilito il concerto tra il Ministro dell'industria e il Ministro dei lavori pubblici, concerto il cui significato viene ulteriormente chiarito nel disegno di legge in esame.

Circa i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione si adottò infine il criterio del valore venale, indipendentemente dall'incremento di valore che si sarebbe verificato in seguito alla approvazione del piano della zona industriale. Adottando questa formula, il valore venale di espropriazione risultava essere il valore agricolo delle aree.

Se avessimo introdotto il criterio stabilito della legge del 1885 per il risanamento della città di Napoli avremmo dovuto eliminare il riferimento al valore delle aree nel momento precedente alla approvazione del piano suddetto, mentre, facendo riferimento al valore venale prima del piano le aree sono state espropriate al valore agricolo.

Circa il prezzo di cessione delle aree, era chiaro che la procedura seguita doveva comportare, a mio avviso, che gli incrementi di valore acquisiti per la trasformazione e la valorizzazione delle aree dovevano servire a coprire i costi di urbanizzazione e di attuazione delle opere portuali. Infatti il contributo dello Stato era inferiore all'importo degli investimenti da effettuare e la differenza si sarebbe colmata attraverso il ricavato della vendita delle aree. Circa la destinazione delle aree, in Commissione si pose la questione della selezione delle iniziative secondo i criteri già stabiliti in leggi analoghe.

La norma in proposito venne introdotta proprio per finalizzare la realizzazione della zona industriale a un criterio di sviluppo industriale non generico, ma a quello di un polo di sviluppo coordinato della attività industriale della zona.

Circa l'articolo 5 del disegno di legge, posso ammettere che esso non sia formulato in modo corretto dal punto di vista letterario. Tuttavia era già stabilito nella legge n. 528 che il maggior prezzo di cessione delle aree rispetto al costo — maggior prezzo da porsi in relazione agli investimenti fatti ed alle opere di urbanizzazione realizzate — dovesse essere destinato al completamento delle opere della zona portuale. Questo, del resto, era il meccanismo previsto dalla legge e non vedo la necessità di ribadirlo all'articolo 5. Si tratta di una formula che dà l'impressione che la società concessionaria possa vendere le aree ricavando il massimo di plusvalenze al fine di acquisire maggiori mezzi finanziari per completare le opere.

Ritengo pertanto che non sia opportuno codificare nella legge il termine, usato all'articolo 5, di plusvalenze, in quanto si tratta di una plusvalenza che deriva da una qualificazione delle aree. Se infatti urbanizziamo le aree agricole e le trasformiamo in aree industriali, il maggior ricavo è il corrispettivo degli investimenti fatti per l'urbanizzazione.

Questa, del resto, è una tesi molte volte sostenuta in Commissione; mentre di solito i privati si avvantaggiano di effettive plusvalenze perché l'urbanizzazione è a carico dei comuni, in questo caso non si tratta di determinare le plusvalenze, ma di recuperare quanto si è investito.

Ritengo che i rilievi fatti dall'onorevole Todros derivino dalla formulazione dell'articolo 5, il quale, anziché far riferimento al meccanismo effettivo in base al quale si determina la valutazione delle aree e la successiva assegnazione, può dare l'impressione che la società concessionaria debba gestire queste aree per ricavare il massimo di plusvalenza da impiegare eventualmente per altri scopi.

L'onorevole Todros ha inoltre sostenuto la esigenza di modificare, per coerenza con altre leggi recentemente approvate, il meccanismo per la determinazione dell'indennità di espropriazione. La preoccupazione dell'onorevole Todros avrebbe fondamento e l'indennizzo potrebbe risultare superiore al valore agricolo delle aree se ci si riferisse al valore delle aree successivamente all'approvazione del piano per la zona industriale. Tuttavia, sulla base degli elementi che il Relatore potrà fornirci in proposito la Commissione arriverà ad una sua determinazione.

Concludendo, desidero invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, ed insieme un ordine del giorno nel quale si esprima l'esigenza che, nel futuro, compiti come quelli affidati dalla legge n. 528 ad una società per azioni siano demandati ad enti pubblici.

BUSETTO. Non sono sufficientemente preparato su questo provvedimento, poiché il mio gruppo ha delegato l'onorevole Todros ad approfondire la tematica del disegno di legge. Tuttavia desidero fare alcune precisazioni per sottolineare l'intima coerenza del comportamento politico del nostro gruppo di fronte a tutta la materia attinente ai provvedimenti riguardanti il completamento del porto-canale Corsini e la zona industriale di Ravenna.

Mi riferisco in modo particolare alla discussione svoltasi in occasione della approvazione della legge 13 giugno 1961, n. 528. La lotta allora fu molto chiara, e condusse alla presentazione di relazioni di maggioranza e di minoranza e ad un nostro voto contrario sul provvedimento.

Lo scontro avvenne, onorevoli colleghi, sulle modalità dell'intervento degli strumenti del capitalismo di Stato. Qualcuno volle allora quasi trovarci in contraddizione e l'obiezione di fondo fu questa: perché assumete una posizione contraria nei confronti di una società il cui pacchetto azionario è per la sua maggioranza in mano all'« Eni », grande industria di Stato ?

Noi allora affermammo che una società privata di cui la maggioranza del pacchetto azionario era detenuta dall'« Eni » non ci garantiva del carattere democratico dell'intervento pubblico e che non si poteva prescindere, in ogni caso, da una affermazione della priorità delle scelte in proposito degli enti locali, profondamente interessati allo sviluppo economico e sociale della zona. Malgrado le pressioni che l'« Eni » esercitò nel corso di quel dibattito, noi riaffermammo che la legge poteva avere un senso se si metteva da parte il ricorso ad uno strumento di intervento che con un eufemismo il senatore Lombardi ha definito « atipico » e si fosse dato luogo invece alla formazione di un consorzio esclusivamente composto da Enti locali.

Questo fu il centro principale della battaglia, con uno scontro che avrebbe dovuto esserci e che avrebbe dovuto avvenire in modo più preciso e puntuale sulla questione degli espropri; scontro che era maturo ma che invece non si verificò perché, entro un certo limite, si trovò un punto d'incontro sul problema.

Ciò in quanto non esisteva ancora la legge 18 aprile 1962, n. 167; inoltre, il congresso nazionale di urbanistica del 1960 dette inizio ad uno scontro più puntuale sulla questione degli espropri, scontro che oggi è più maturo, tanto che se ne può parlare con ricchezza di argomentazioni e preparazione giuridica e culturale maggiore di allora. Quello fu il centro della nostra battaglia politica, e i fatti ci hanno dato ragione, onorevoli colleghi. Le informazioni che l'onorevole Ripamonti ha fornito questa mattina circa il mutamento intervenuto nella proprietà del pacchetto azionario della « Sapir » non hanno alcuna rilevanza, perché lo stesso senatore Lombardi, prima di proporre l'ordine del giorno al qua-

le l'onorevole Ripamonti ha fatto riferimento, ha riconosciuto che la soluzione adottata dalla legge n. 528 del 1961 per quanto concerne l'ente incaricato di realizzare quanto previsto nella legge stessa, rappresenta un caso atipico rispetto alle soluzioni a cui si è fatto ricorso in situazioni analoghe ed ha presentato un ordine del giorno, approvato dalla Commissione, nel quale si prospetta l'opportunità che gli organi competenti riesaminino il problema della natura giuridica della società concessionaria ai fini della sua trasformazione in Ente di diritto pubblico.

Questa è la posizione che è venuta maturando anche in seno alla stessa Democrazia cristiana di Ravenna, mentre voglio sottolineare come fatto positivo e importante — non per vanità politica — che la battaglia politica condotta dal nostro Gruppo su questa questione, pur avendo di fronte l'« Eni », contribuì a segnare una strada che a cinque anni di distanza oggi giungono a percorrere anche altre forze politiche le quali riconoscono che bisogna trasformare quella società e convengono sulla necessità di garantire una prevalenza della volontà degli enti locali per tutto quanto riguarda il porto-canale Corsini e la zona industriale di Ravenna.

Oggi c'è un orientamento in tal senso: però siamo ancora lontani dalla trasformazione in decisioni concrete di questo orientamento anche se è viva, molto viva, la preoccupazione che non si dia luogo a fatti compiuti per quanto concerne i rapporti con i privati e per quanto attiene all'attività futura di un nuovo Ente che dovrà sorgere con prevalente presenza ed intervento degli enti pubblici.

In altre parole, oggi si è convinti che bisogna percorrere una strana nuova. Noi vogliamo augurarci, nel fare nostro l'ordine del giorno approvato al Senato, che su questa strada si possa proseguire concordemente. Per ora dobbiamo assolvere il compito principale di garantire che il provvedimento che stiamo discutendo sia attuato in senso veramente democratico.

DE PASQUALE. Desidero anzitutto sottolineare la mia adesione a quanto detto dal collega Busetto circa l'ente cui viene demandata l'attuazione della legge n. 528. Vorrei inoltre affrontare brevemente il problema della indennità di espropriazione.

A suo tempo, quando fu approvata la legge n. 528, si affermò che l'indennità di espropriazione doveva essere ragguagliata al valore venale a prescindere dagli incrementi derivanti dal piano; pertanto, trattandosi di terreni agricoli, il valore non poteva essere che quello di aree agricole. Oggi però ripetere questa formulazione nella nuova legge comporterebbe che gli Uffici tecnici erariali, in base all'articolo 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, riconoscerebbero dei valori comprensivi degli incrementi di valore. Stando così le cose se si vuole rimanere fedeli all'interpretazione originaria, ribadita dal collega Ripamonti, e cioè che si deve procedere alla espropriazione di queste aree al prezzo minore possibile e comunque al valore agricolo quale era prima della entrata in vigore della legge n. 528 del 1961, altro non possiamo fare che riferirci ad una data fissa precedente alla entrata in vigore della legge stessa, in modo da obbligare gli Uffici tecnici erariali a valutare le aree con riferimento ad una data fissa anteriore al 1961 ed impedire così che si realizzi lo incremento invisibile di valore, ciò che si verifica tutte le volte che viene applicato l'articolo 38 della legge urbanistica. Per questo motivo, noi, signor Presidente, presenteremo un emendamento in modo da rimanere fedeli alla originaria impostazione che non ha solo un valore di principio ma ha anche un valore concreto. Infatti il prezzo che viene pagato per gli indennizzi incide direttamente sul volume delle opere che dovrebbero essere eseguite in base alla legge n. 528. Noi dobbiamo mantenere intatto il modo di finanziamento se vogliamo che la legge stessa rimanga valida e non venga distorta per quanto riguarda la possibilità di esecuzione di tutte le opere pubbliche. Pertanto riteniamo che sia assolutamente necessario chiarire questo punto.

Quanto ho affermato trova riscontro nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, per quanto riguarda la espropriazione relativa ai nuclei e le zone industriali, dato che in tale legge l'indennità di espropriazione viene riportata al valore delle aree tre anni prima dell'approvazione dei piani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEGAN, *Relatore*. Nell'ampia discussione svoltasi su questo provvedimento si è fatto riferimento ai fini ed ai metodi della legge fondamentale che il Parlamento ha votato a suo tempo.

Dobbiamo affermare che questo disegno di legge è una correzione coerente della legge fondamentale, così come l'opposizione a que-

sto disegno di legge è coerente con quella che si manifestò nei confronti della legge fondamentale stessa.

TODROS. Non vi è assolutamente un nostro ripensamento; infatti vi siete accorti che la posizione da voi sostenuta nel 1961 era errata, per cui avete proposto ed approvato all'unanimità al Senato un ordine del giorno, proprio al fine di mutare la natura giuridica dell'ente e permettere che gli enti pubblici divengano coloro che predispongono le opere e che operano all'interno del porto-canale di Ravenna.

DEGAN, *Relatore*. Ci troviamo a legiferare quando questa società concessionaria ha già iniziato le procedure di espropriazione delle aree: ripensamenti o no, propositi o no, questa è una realtà di fatto. È un fatto che la « Sapir » si è trasformata da società con partecipazione statale non di maggioranza in società per azioni con la maggioranza del pacchetto azionario in mano ad enti pubblici, tra i quali gli enti locali. Fa parte della storia di questa società una serie di convenzioni non solo con lo Stato ma anche con gli enti locali in ordine alla sua stessa attività. Si tratta di una trasformazione che presuppone che si arrivi alla realizzazione di quel comune proposito espresso dall'ordine del giorno presentato al Senato.

Sono state prospettate alcune questioni particolari, che si possono enucleare in due punti: da una parte la questione dell'indennità di esproprio, dall'altra quella relativa alla formulazione dell'articolo.

Quanto all'indennità di esproprio, ci troviamo di fronte ad un caso analogo a quello riscontratosi nelle zone devastate del Vajont. Anche per queste zone, infatti, più che la scelta di un principio diverso da quello tradizionale, abbimo codificato una situazione di fatto. In quella occasione ci siamo trovati di fronte ad una serie di situazioni relative alle espropriazioni che partivano da una valutazione delle aree relative al 1961, in quanto nella legge fondamentale per il Vajont si recepivano i criteri stabiliti dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167; dichiarata incostituzionale quella norma, si trovò un meccanismo che consentisse di mantenere fermo quanto fatto finora, senza violare, nello stesso tempo, i principi costituzionali.

Qui ci troviamo di fronte ad un caso analogo. Pur rendendomi conto delle obiezioni che sono state sollevate, vorrei rilevare che rischiamo di bloccare, per ricominciare da capo, l'azione in corso a Porto Corsini e a Ravenna...

TODROS. Che cosa significa bloccare? I metri quadrati ancora da espropriare sono 8 milioni e relativamente ad essi non è neppure in corso una trattativa.

DEGAN, *Relatore*. Non possiamo innovare in un programma di espropriazioni che ha una certa organicità, ponendo, oltre tutto, una differenziazione tra coloro che sono stati espropriati e coloro che verranno espropriati in base a nuove norme. Se vogliamo che tutti siano posti in una condizione di uguaglianza, ripetiamo la formula usata nella legge n. 528 del 1961, in modo da non derogare al principio di uniformità.

Quanto all'articolo 5, faccio mie le considerazioni dell'onorevole Ripamonti. La formulazione può non entusiasmarci; in sostanza, ribadiamo il principio della legge fondamentale, cioè che la società concessionaria, che ha in concessione anche opere di competenza dello Stato (approfondimento del canale, creazione del nuovo porto commerciale di Ravenna, allargamento del canale stesso, eccetera) utilizza per la realizzazione di opere di pubblico interesse le differenze tra le spese sostenute e il denaro ricavato dalla vendita delle aree. Ripeto che si tratta di opere anche di competenza dello Stato, che si è limitato alla corresponsione di 4 miliardi e mezzo per la realizzazione delle opere, cifra nettamente inferiore a quella che sarà la spesa effettiva che si dovrà sostenere e che si presume di 8 miliardi, ma che raggiungerà i 10 miliardi per le variazioni dei costi.

D'altra parte, quello della plusvalenza non è l'unico criterio sulla base del quale siano cedute le aree, perché già nella legge n. 528 sono fissati i criteri generali, che vincolano tale cessione sulla scorta di una serie di criteri socio-economici.

Quindi, se intendiamo addentrarci in una discussione generale di grande impegno, possiamo anche farlo. Mi rendo conto della battaglia condotta dal gruppo comunista e dei suoi motivi. Confermo tuttavia la mia proposta di approvare questo provvedimento al più presto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo quanto è stato detto, non rifarò certamente la storia remota del problema. Quanto alla storia recente, vorrei

ricordare che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge interpretativo e, sotto certi aspetti, integrativo, che è stato approvato dal Senato dopo una lunga discussione, che ha portato a varie formulazioni degli articoli, con l'accordo sostanziale di tutti i rappresentanti dei vari gruppi.

Trovandoci di fronte ad un provvedimento che ha carattere di urgenza, non mi sembra il caso di procedere a discussioni di fondo. Dal momento che tutti concordiamo nel ritenere che sono maturi i tempi per procedere alla costituzione di un ente pubblico per la realizzazione di quanto stabilito dalla legge n. 528, quella potrà essere la sede per un riesame approfondito della materia. Quindi la raccomandazione che rivolgo ai colleghi di tutte le parti politiche è che — sia pure dopo un dibattito chiarificatore — venga approvato il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

Quanto agli emendamenti preannunciati, potremo tornare su di essi nel seguito della discussione, ma vorrei rilevare che non reggono ad un attento esame critico. Così, ragguagliare l'indennità di esproprio al valore venale del terreno alcuni anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 528 ha un senso se ci riferiamo alla situazione anteriore alla realizzazione del grande primo impianto industriale, cioè a sei anni fa. Ma anche facendo riferimento a sei anni prima, sussistono forti dubbi circa la legittimità costituzionale della soluzione proposta, perché il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è che l'indennità dev'essere sempre riferita al valore dei beni al momento dell'espropriazione, salvo i temperamenti che sui risultati della valutazione il legislatore ritenesse di apportare.

Per quanto riguarda l'attuale formulazione dell'articolo 5, ritengo che essa sia congrua e che l'articolo stesso, nel suo spirito, stabilisca che gli introiti realizzati dalla società devono esclusivamente essere destinati alla realizzazione di opere di completamento e di ampliamento.

Comunque si potranno approfondire i termini della questione in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole De Pasquale, nel corso della precedente seduta, aveva chiesto che si procedesse alla nomina di un Comitato ristretto per la discussione degli articoli.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge e sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature del fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato » (3201).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in Comune di Castelmaggiore (Bologna) » (3202).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » (3278).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

Brandi: « Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali » (3222).

Presenti	25
Votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	11
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Barbaccia, Baroni, Bottari, Brandi, Busetto, Carra, Corghi, Cucchi, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Fortini, Fracassi, Giorgi, Guariento, Guarra, Lusoli, Napolitano Luigi, Poerio, Ripamonti, Russo Vincenzo Mario, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

Si sono astenuti nella votazione della proposta di legge n. 3222:

Busetto, Corghi, Curti Ivano, De Pasquale, Giorgi, Lusoli, Napolitano Luigi, Poerio, Todros.

È in congedo: Greggi.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO